

STATUTO

**COOPERATIVA FRATERNITA'
CAPITANIO - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONZA MB VIA TORNEAMENTO 9
Numero REA: MB - 1296775
Codice fiscale: 09459360153
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

- 1 -

Allegato "B" al n. 99235/23279 di repertorio
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA
Art. 1 (Costituzione e denominazione)
E' costituita con sede nel comune di Monza la Societa' Cooperativa denominata "COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" .
La Cooperativa potra' istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Art. 2 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potra' essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
Art. 3 (Scopo mutualistico)
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.
Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rap-

- 2 -

porti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa rivolge prevalentemente la propria attenzione a minori, giovani adulti e famiglie con particolare attenzione alle situazioni di disagio laddove sia necessario ed opportuno un intervento socio-assistenziale ed educativo che favorisca l'integrazione positiva nell'ambiente di vita. Operando in stretto collegamento con le istituzioni, i servizi sociali, le organizzazioni gia' presenti e l'intera comunita' locale, la Cooperativa intende impegnarsi, sul territorio:

– nell'ambito della prevenzione al disagio, superando la logica riparativa (della sola cura dei problemi), per mettere al centro l'attenzione alla qualita' della vita e la capacita' delle persone di crescere in autonomia, responsabilita' e dignita';

– nello studio, nella programmazione, nella gestione di servizi di supporto al minore e al giovane in difficolta' e alla sua famiglia;

– nella promozione di iniziative di studio, formazione ed informazione;

– nella promozione di iniziative di cooperazione allo sviluppo.

Considerato lo scopo mutualistico della Societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) la gestione di servizi riabilitativi di accoglienza, di animazione e di assistenza, di comunita' alloggio, di comunita' di convivenza, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;

b) la promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, alla formazione di operatori sociali, alla formazione cooperativistica anche con il contributo degli Enti pubblici e privati in genere e/o singoli, italiani ed esteri;

c) la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa;

d) la gestione di comunita' educative di accoglienza, comunita' alloggio;

e) la gestione di centri educativi diurni;

f) la gestione di accoglienze residenziali con affiancamento educativo in housing sociale;

g) la gestione di scuole dell'infanzia e servizi rivolti alla fascia 0-6 anni;

h) la gestione di attivita' di aggregazione giovanile;

i) la gestione di supporti educativi individuali;

l) la gestione di interventi educativi domiciliari;

m) la realizzazione di attivita' in collaborazione con le realta' scolastiche;

n) la gestione di interventi di lotta alla dispersione scolastica;

o) la gestione di interventi di formazione ai prerequisiti lavorativi e di orientamento occupazionale finalizzati all'inserimento lavorativo;

p) la gestione di attivita' educativo ricreative;

q) gli interventi di tutela e sostegno alla famiglia e alla genitorialita';

r) gli interventi psico-pedagogici per la promozione del benessere e

della salute mentale; — — — — —
s) la collaborazione in attivita' di studio e ricerca in ambito psicologi-
co, pedagogico e socio-educativo; — — — — —
t) la realizzazione di percorsi di formazione ed aggiornamento in am-
bito psicologico, pedagogico e socio-educativo; — — — — —
u) la promozione di attivita' e iniziative socio-culturali e di sensibilizza-
zione su tematiche psicologiche, pedagogiche e socio-educative. — —

Per raggiungere tali finalita' la Cooperativa puo' impegnarsi nella
erogazione di servizi a privati, imprese e non, ed in particolare ad enti
pubblici quali comuni, provincie e regioni. — — — — —

Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge,
la Cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o
affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli
atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare,
commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgi-
mento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indi-
rettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzio-
ne, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungi-
mento degli scopi sociali. — — — — —

Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispet-
to delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate
per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. — —

La Societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la
ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge
31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed
emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi
dell'articolo 2526 del codice civile. — — — — —

La Cooperativa potra' altresì assumere partecipazioni in altre imprese
a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato,
specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'atti-
vita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo svi-
luppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'ogget-
to della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'ogget-
to sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della
possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata
dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, apposi-
tamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. — — — — —

Il Consiglio di Amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni
di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi
previsti. — — — — —

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previden-
za e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disci-
plinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la
raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai
fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa
ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. — — — — —

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci e' illimitato e non puo' essere inferiore al minimo sta-

- 4 -

bilto dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacita' effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attivita' della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacita' professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacita' di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacita' di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attivita' lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarieta' ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonche' coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potra' istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potra' in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, e' fissata in 5 anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non puo' rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale puo' recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica :

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

c) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c) e d), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c) e d), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regola-

- 6 -

menti interni; — — — — —

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute. — — — — —

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. — — — — —

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci. — — — — —

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. — — — — —

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. — — — — —

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. — — — — —

Art. 8 (Obblighi dei soci) — — — — —

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: — — — — —

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione: — — — — —

- del capitale sottoscritto; — — — — —
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; — — — — —
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione; — — — — —

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. — — — — —

In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: — — — — —

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa; — — — — —

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa. — — — — —

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: — — — — —

a.2) a prestare la propria attivita' di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro soci.-----

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.-----

Il socio e' tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.-----

Art. 9 (Perdita della qualita' di socio)-----

La qualita' di socio si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio e' persona fisica.-----

E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.-----

Art. 10 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2473 del codice civile), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, puo' recedere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non sia piu' in grado di partecipare all'attivita' volta al raggiungimento degli scopi sociali;-----

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantita' di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;-----

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.-----

Il recesso dei soci volontari e' libero.-----

Il recesso non puo' essere parziale.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.-----

Art. 11 (Esclusione)-----

L'esclusione puo' essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:-----

a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione oppure che, con

- 8 -

la sua condotta, dimostri di non essere piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;-----

b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attivita' di volontariato;-----

c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonche' dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facolta' del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;-----

d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Societa' a qualsiasi titolo;-----

e) svolga o tenti di svolgere attivita' in concorrenza con la Cooperativa;-----

f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.-----

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, e' comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.-----

Art. 12 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalita' di cui ai successivi articoli 13 e 14.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

Art. 13 (Rimborso della quota)-----

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.-----

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilit  dei soci cessati)

La Cooperativa non   tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale   divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto sara' devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) d) e f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa puo' compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Societa' risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Societa', il socio uscente   obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Societa' gli eredi del socio defunto.

**TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI**

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a Euro 100,00.=.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal

- 10 -

socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

b) al socio sovventore spetta un voto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

c) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 25,00. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del valore nominale minimo di Euro 100,00.

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volonta-

ri, ne' essere cedute con effetto verso la Societa' fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non puo' essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Societa'.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Societa', segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ritorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 23;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59;
- f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualita' prevalente.

L'Assemblea puo', in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea puo' sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualita' prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attivita' mutualistica il Consiglio di Amministrazione puo' proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ritorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ritorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovra' essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto rego-

- 12 -

lamente redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terra' conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- c) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o del revisore;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- g) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di controllo o revisore legale dei conti, se nominato;
- h) l'eventuale erogazione del ritorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- i) l'eventuale stato di crisi aziendale;
- j) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L. 142/01 e degli eventuali regolamenti interni;
- k) l'approvazione degli eventuali regolamenti interni;
- l) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo;
- m) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitu-

tivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;— — — — —
n) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazio-
ne. — — — — —

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto) — — — — —

Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o consenso espresso per iscritto il singolo socio o il Consiglio di Amministrazione che intendono consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una determinata decisione, formulano la proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o elettronico) recante l'oggetto della proposta, le sue motivazioni, il termine, non superiore a 15 giorni, entro cui trasmettere il consenso. La proposta e' sottoscritta con firma autografa o digitale. — — — — —

Il proponente invia la proposta in originale alla sede sociale e ne trasmette copia attraverso qualsiasi sistema di comunicazione a tutti i soci, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti l'Organo di controllo, se nominato. — — — — —

I soci che intendessero esprimere voto favorevole, contrario o di astensione, devono comunicare al proponente e alla Societa', entro il termine prescritto, la relativa volonta', espressa in forma scritta in calce alla copia del documento ricevuto (in formato cartaceo o elettronico), apponendo la sottoscrizione in forma autografa o, in caso di supporto elettronico, con firma digitale. — — — — —

La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata, se nel termine prescritto sia pervenuta al preponente e alla Societa' l'adesione di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti totali. — — — — —

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno novanta giorni. — — — — —

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno, a cura del Consiglio di Amministrazione, essere comunicate tempestivamente a tutti i soci, con qualsiasi sistema di comunicazione e, se nominati, ai Sindaci e trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci, indicando: — — — — —

1. la data in cui la decisione si e' formata; — — — — —
2. l'identita' dei votanti; — — — — —
3. l'identificazione dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti; — — — — —
4. le eventuali dichiarazioni di voto trasmesse dai soci. — — — — —

I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale in allegato al libro delle decisioni dei soci. Al libro citato va allegata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano raggiunto la maggioranza dei voti favorevoli, delle quali comunque si fa menzione nel libro medesimo. — — — — —

Art. 27 (Assemblea) — — — — —

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere del precedente articolo 25, ad eccezione della lettera a) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o piu' Amministratori o un numero di soci

- 14 -

che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. —————

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea e' convocata presso la sede sociale, ma puo' anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia. —————

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea. —————

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22. —————

L'Assemblea inoltre puo' essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessita' e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 20 giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. In assenza delle prescritte formalita' per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. —————

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi) —————

In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. —————

In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. —————

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al penultimo comma del successivo articolo 29. —————

Art. 29 (Voto ed intervento) —————

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. —————

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. —————

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19. —————

L'Assemblea puo' essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di

trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: — — — — —

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; — —
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; — — — — —
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; — — — — —
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante. — — — — —

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovvenitore, e che non sia Amministratore, componente dell'Organo di controllo, se nominato, o dipendente della Cooperativa. — — — — —

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. — — — — —

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. — — — — —

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. — — — — —

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato. — — — — —

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito. — — — — —

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito. — — — — —

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea) — — — — —

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. — — — — —

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio. — — — — —

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge. — —

Art. 31 (Consiglio di Amministrazione) — — — — —

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consi-

- 16 -

glieri variabile da 3 a 7 eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

- attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

- attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;

- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto. Spetta al Consiglio di Amministrazione la decisione inerente la fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda anche da un solo Consigliere.

La convocazione e' fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilita' del Presidente, la convocazione puo' essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilita' o inerzia anche dall'Amministratore in carica piu' anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni puo' avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche', quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parita' di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Societa', precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o piu' Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessita' di approvazione da parte dell'Organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perche' provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori cosi' nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della

- 18 -

loro nomina.-----
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale puo' compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo l'Assemblea puo' essere convocata da ogni socio.-----
La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto secondo quanto previsto dall'articolo 2385 del codice civile.-----
Art. 35 (Compensi agli Amministratori)-----
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.-----
Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.-----
L'Assemblea puo' anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.-----
Art. 36 (Rappresentanza)-----
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.-----
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare Direttori Generali, Istitori e Procuratori Speciali.-----
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.-----
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potra' conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----
Art. 37 (Organo di controllo e revisione legale)-----
L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.-----
Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409bis del codice civile, e' affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.-----
Si applica l'articolo 2477 del codice civile.-----
La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma collegiale puo' avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----
1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, in-

tervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

- 20 -

Art. 42 (Rinvio) —————
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali. —————
Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. —————
Letto, approvato, sottoscritto. —————
Monza, quattordici dicembre duemilaventitre. —————
F.to Luigi Borgonovo —————
F.to Mario Erba Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3,4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di MONZA-BRIANZA il 22/12/2023 al n.42851 serie 1T Euro 356,00.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Monza 22 dicembre 2023

F.to Mario Erba Notaio